

STATUTO

METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOLFETTA BA VIA ALBA 2/8

Numero REA: BA - 420078

Codice fiscale: 05457290723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

===== STATUTO =====
===== TITOLO I =====
===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====
Articolo 1 - Denominazione =====
È costituita una società cooperativa sociale denominata
"METROPOLIS GROUP - Società Cooperativa Sociale". =====
Articolo 2 - Sede Sociale =====
La società cooperativa ha sede nel Comune di Molfetta,
all'indirizzo risultante dall'iscrizione depositata presso
il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie. =====
La cooperativa, con delibera del Consiglio di
Amministrazione (ex art. 2365, comma 2, cod. civ.), ha
facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio
nazionale ed istituire o sopprimere sedi secondarie,
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. =
Articolo 3 - Domicilio dei Soci =====
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro
rapporti con la società, è quello che risulta da formale
comunicazione fatta dai soci alla società ovvero, in
mancanza, dal Registro delle Imprese. =====
Articolo 4 - Durata =====
La durata della società cooperativa è stabilita fino al
giorno 31 dicembre 2099. =====
===== TITOLO II =====
===== NORME APPLICABILI =====
Articolo 5 - Leggi speciali e norme applicabili =====
Alla cooperativa si applicano: =====
a. Le disposizioni della Legge n.381 dell'8 novembre 1991,
in tema di cooperative sociali, e quelle sancite dal Codice
Civile in materia di società cooperative (art. 2511 e segg.)
nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge
speciale, le norme relative al settore in cui la cooperativa
stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge
n. 142 del 3 aprile 2001, e successive modificazioni,
relative alla posizione dei soci lavoratori; =====
b. Le disposizioni sulle Onlus - in quanto la cooperativa
sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.
460 del 4 dicembre 1997 - se in vigore e fino a quando
saranno in vigore, giusta la previsione di cui all'art. 102,
comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (C.T.S.); =====
c. in subordine, le norme del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio
2017, cioè la Disciplina in materia di Impresa Sociale, in
quanto la cooperativa è impresa sociale di diritto, ai sensi
dell'art. 1, quarto comma primo periodo, del detto D. Lgs.
n. 112/2017; =====
d. in ulteriore subordine, le norme del C.T.S. (giusta la
previsione di cui all'art. 3, comma 1, del detto codice); =====

Allegato "A" all'atto
n° 44312 di repertorio
n° 23389 di raccolta

e. per quanto non previsto degli articoli 2511 e seguenti del cod. civ., ed in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le disposizioni sulla società per azioni. =====

===== TITOLO III =====

SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA - MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 6 - Scopo =====

La cooperativa non ha scopo di lucro e propone di svolgere in modo organizzato, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, attività finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale, morale e culturale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera A) della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 nonché lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e p) del D.Lgs. n. 112/2017. =====

Le attività svolte si prefiggono l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, con lo scopo di prevenire, ridurre, e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. =====

La cooperativa opera nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria di carattere sia residenziale, sia semi-residenziale e sia domiciliare, in presenza o a distanza. =====

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. =====

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore della propria attività ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. =====

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi. =====

Inoltre, la cooperativa si propone di perseguire il

benessere e il vantaggio economico, sociale e professionale dei propri soci persone giuridiche. Pertanto, lo scopo delle persone giuridiche che ne fanno parte è quello di ottenere migliori condizioni di acquisto di materie prime o servizi o una più efficace commercializzazione dei propri prodotti o servizi, aumentando la competitività sul mercato. =====

Le modalità dello scambio mutualistico dei soci persone giuridiche sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci (di cui all'art. 41 del presente statuto). =====

Articolo 7 - Mutualità prevalente =====

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi delle citate leggi e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e, in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. ==
Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). =====

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile: ===

a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====

c. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; =====

d. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

Articolo 8 - Gestione mutualistica =====

Gli amministratori e gli organi di controllo preposti, se nominati, documentano nella relazione sulla gestione e nella relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2515 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 361, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: =====

1. il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori e nel conseguimento dell'oggetto sociale; =====
2. i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle Riserve Statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; =====
3. i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; =====
4. i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società. =====

Articolo 9 - Oggetto sociale =====

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, compatibilmente con i criteri di razionalità economica e di impiego efficiente delle risorse, stabilmente, in conto proprio o di terzi, anche con il contributo finanziario di Enti Pubblici o Privati in genere, ricorrendo tutti i presupposti di legge e previa acquisizione delle autorizzazioni eventualmente prescritte, ha per oggetto: =====

1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare: =====

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà; =====
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; =====
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi essenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; =====
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; =====
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; =====
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; =====
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; =====
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di

assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione; =====

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali; =====
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose; =====
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; =====
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

2) le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====
- interventi e prestazioni sanitarie; =====
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; =====
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4. =====

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché potrà compiere in via accessoria e non prevalente, in modo da non violare le Leggi 197/1991 e 1/1991 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs. 385/1993, e al solo fine di perseguire l'oggetto sociale, operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie o di credito, locative o ipotecarie che siano

Luigi Spavulli

ritenute necessarie o utili a tal fine, nonché assumere quote, partecipazioni sotto qualsiasi forma anche azionaria in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio. =====

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può elaborare un regolamento interno per ottenere dai soci prestiti nell'osservanza delle leggi vigenti e delle delibere del C.I.C.R. I prestiti dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della cooperativa. =====

La cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, da soggetti pubblici e privati, soci e non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, apparecchiature ed arredamenti. =====

La cooperativa al solo detto fine e quindi in via strumentale ed accessoria e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, tra l'altro può: =====

- 1) assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; =====
- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; =====
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. =====

===== TITOLO IV =====

= SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUALISTICI =

Articolo 10 - Requisiti oggettivi dei soci cooperatori =====

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. =====

Possono essere soci cooperatori: =====

- a) le persone fisiche che siano maggiorenni e legalmente capaci di intendere e di agire che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente all'attività della cooperativa in qualità di "soci lavoratori" della stessa; =====
 - b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi, senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini solidaristici; =====
- ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il


Spavulli

rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate; le prestazioni dei soci volontari, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego e di operatori professionali; il numero dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci; =====

c) le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (art. 11 della legge n. 381/1991); ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili; più precisamente: =====

1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche; =====

2) la disposizione ed art. 2532 c.c. sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche; =====

3) ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2, c.c., le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che devono essere tutti persone fisiche); =====

4) le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.) non si applicano alle persone giuridiche socie; =====

5) le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche - aventi i requisiti prescritti dall'art. 11 della legge n. 381/1991 - previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'art. 2530, comma 1, c.c., finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti; =====

6) si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitaro di cui all'art. 2538 del codice civile, si applica altresì il limite di cinque voti previsto dall'art. 2538, comma 3, c.c.; fermo restando che le persone giuridiche ex art. 11 della legge n. 381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati; =====

d) i soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare un Fondo di Sviluppo a sostegno delle attività previste dallo Statuto. =====

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540, 2542 del codice civile. =====

Articolo 11 - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici =====

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti

mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. =====
Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa. =====

Articolo 12 - Ammissione dei soci cooperatori =====

Chiunque desideri diventare socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio di Amministrazione della società cooperativa e dichiarare, nella stessa, di obbligarsi all'osservanza integrale di quanto riportato nello Statuto in vigore, nei regolamenti in vigore e nelle altre deliberazioni degli organi sociali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

La domanda di ammissione di persona fisica deve contenere obbligatoriamente: =====

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta; =====
- b) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere ammesso; =====
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere; =====
- d) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrare contenuta negli artt. 36 e segg. del presente Statuto. =====

La domanda di ammissione di persona giuridica deve contenere obbligatoriamente: =====

- a) la ragione sociale; =====
- b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa; =====
- c) copia dello Statuto vigente al momento della domanda; =====
- d) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; =====
- d) il numero di quote che intende sottoscrivere. =====

Articolo 13 - Ristorni =====

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori. =====

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche, e sulla base dei suddetti

compensi proporzionalmente distribuire i ristorni. =====
Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono
inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento
mutualistico. =====

Articolo 14 - Obblighi dei soci operatori nei rapporti mutualistici =====

I soci operatori sono obbligati a mettere a disposizione
le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione
al tipo, alle caratteristiche e alle modalità dell'attività
svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle
prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,
in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle
prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente,
i soci operatori hanno l'obbligo di mantenersi
disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa,
in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di
impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla
cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di
lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico. =====
E' fatto divieto ai soci operatori di prestare la propria
attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla
cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati
da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo
che si tratti di lavoro a tempo parziale. =====
Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del
socio operatore, con il recesso o l'esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Codice Civile. ==

===== **TITOLO V** =====

===== **QUOTE DEI SOCI OPERATORI** =====

Articolo 15 - Quote dei soci operatori =====

La partecipazione sociale dei soci operatori è
rappresentata da quote, il cui valore non può essere
inferiore né superiore ai limiti stabiliti dall'art. 2525
Cod. Civ.. =====

Articolo 16 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni dei soci operatori =====

La partecipazione del socio operatore non può essere
oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta
conseguentemente al socio operatore, ai sensi dell'art.
2530 ultimo comma c.c., il diritto di recedere liberamente
dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto
di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi
due anni dall'ingresso del socio in società. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **SOCI OPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO** =====

Articolo 17 - Recesso del socio operatore =====

Il socio operatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532
del Cod. Civile: =====

1) - nei casi previsti dalla legge; =====

2) - nei casi previsti dal presente Statuto, ed in particolare: =====

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società e la fusione eterogenea; =====

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; =====

d) in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. = Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. =====

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso. =====

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento. =====

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata. =====

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

È fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra

cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto. =====

Articolo 18 - Esclusione del socio cooperatore =====

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore della società: =====

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile; =====

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie; =====

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; =====

d) in caso di fallimento del socio; =====

e) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centottanta giorni; =====

f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. =====

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi: =====

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; a tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione; =====

b) nel caso in cui il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa. =====

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione. =====

Procedimento di esclusione =====

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. =====

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o

Handwritten signature

comunque la causa di esclusione. =====
Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione; il termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali. =====

Effetti dell'esclusione =====
L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione. =====

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. =====

L'esclusione determina, altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. =====

È fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso. =====

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia. =====

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico. =====

Articolo 19 - Morte del socio =====

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. =====

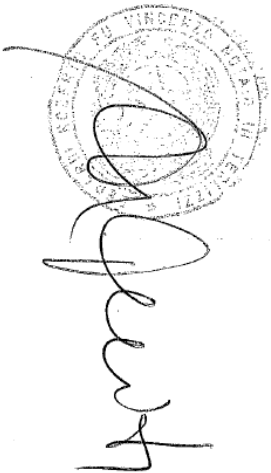
La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. =

È fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. =====

La società procede al rimborso delle partecipazioni su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione. =====

Articolo 20 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore =====

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del



socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. =====

La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.. =====

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. =====

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva speciale di cui al successivo art. 21. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento dal rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== TITOLO VII =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Articolo 21 - Elementi costitutivi =====

Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge; =====

2) dalla riserva legale, formata dagli utili netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; =====

3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti; =====

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto; =====

5) dalla riserva straordinaria di cui al successivo art. 22
let. f); =====
6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
e/o previsto per legge. =====
La Società non può emettere strumenti finanziari. =====
L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o
rimborsare quote della Società. =====
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né
durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della
Società. =====
Articolo 22 - Bilancio d'esercizio =====
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti
formalità di legge. =====
Il bilancio deve essere presentato ai soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della Società, segnalate dagli Amministratori nella
relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota
integrativa al bilancio. =====
L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o
nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art.
2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte
con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi
dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti
nella gestione sociale per proseguire lo scopo mutualistico. =
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso
rispetto delle inderogabili norme dettate per le Cooperative
a mutualità prevalente: =====
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore
alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi
dell'art. 2545-quater c.c.; =====
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio
1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in
misura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative
a mutualità prevalente; =====
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e
secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in
materia e dal presente statuto; =====
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità
prevalente; =====

f) la restante parte a riserva straordinaria. =====
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli
utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per
legge, alla costituzione di riserve indivisibili. =====

===== TITOLO VIII =====

===== DECISIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

Articolo 23 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti
che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci
sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli
utili; =====

b) la nomina dell'Organo amministrativo; =====

c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore, quando
prevista; =====

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; ==

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci; =====

f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori
e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante
deliberazione assembleare, con le modalità previste
dall'art. 2479-bis c.c.. =====

Articolo 24 - Assemblee =====

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche
fuori dalla sede sociale, purché in Italia. =====

L'assemblea viene convocata mediante: =====

- Lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno
otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante
dalla comunicazione di cui al precedente art. 3 ovvero, in
mancanza, del Registro delle Imprese, oppure =====

- Telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al
numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica
formalmente comunicato alla società dai soci. =====

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione
dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato
e sottoscritto per presa visione del socio destinatario. ====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il
giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e
in aggiunta a quella obbligatoria, utilizzare qualunque
altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i
soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quanto, a stregua di legge, sia totalitaria. =====

Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. =====

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che prevedono quorum più elevati. =====

Articolo 26 - Votazioni =====

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per divisione. =====

Articolo 27 - Diritto di voto =====

Ai sensi dell'art. 2538 del cod. civ., nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. =====

Per l'intervento in assemblea è ammessa la delega ad altro socio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le limitazioni di legge; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un socio, avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco della cooperativa. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da altro soggetto designato dall'organo di gestione. =====

Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio. =====

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni. =====

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla
Legge. =====

Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5
eletti con decisione dei soci, che ne determinano di volta
in volta il numero. La scelta degli amministratori avviene
nel rispetto delle prescrizioni di legge. =====

Gli amministratori restano in carica per il periodo
determinato dai soci al momento della nomina, comunque non
superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti. =====

La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della carica. =====

La cessazione degli amministratori, per scadenza del
termine, ha effetto dal momento in cui l'organo
amministrativo è stato ricostituito. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri un presidente e un vice presidente. =====

Articolo 30 - Compiti degli Amministratori =====

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per
l'amministrazione della società, esclusi solo quelli
riservati alla decisione dei soci dalla legge. =====

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le
limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o
parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da
alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi
componenti, anche disgiuntamente. =====

Possono essere nominati dall'organo amministrativo
direttori, istitori o procuratori per il compimento di
determinati atti o categorie di atti, denominandone i poteri.

Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni =====

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
Amministratori. =====

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti
gli amministratori, organo di controllo e revisore, se
nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. ==
Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Articolo 32 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione =

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti. =====

Articolo 33 - Compensi agli amministratori =====

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema di piè di lista. =====

Con decisione dell'assemblea dei soci potrà essere stabilito il compenso degli amministratori, sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso della prescrizione di cui all'art. 2432 Cod. Civ.. =====

Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di Presidente o di Consigliere Delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea dei soci. =====

L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. =====

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'Assemblea dei soci. =====

Articolo 34 - Rappresentanza =====

La rappresentanza della società spetta al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali,

inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onore di accertamento. =====

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina. =====

Articolo 35 - Organo di controllo =====

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543, comma 1 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. =
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. =====

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto al precedente comma, è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro. =====

===== ***** =====

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale oppure sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori legali dei Conti. =====

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale (se nominato), la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. =
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

===== TITOLO IX =====
===== CONTROVERSIE =====

Articolo 36 - Clausola arbitrale =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ==

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale e mutualistico; =====

b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. =====

Articolo 37 - Arbitri e procedimento =====

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa. =====

Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'Autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del Collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equalità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =====

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. =====
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. =====

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono

anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della
procedura. =====

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto. =====

Articolo 38 - Esecuzione della decisione =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di
esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita dagli Arbitri è valutata quale
causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della Società. =====

TITOLO X =====

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Articolo 39 - Scioglimento anticipato =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

Articolo 40 - Devoluzione patrimonio finale =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione. =====

TITOLO XI =====

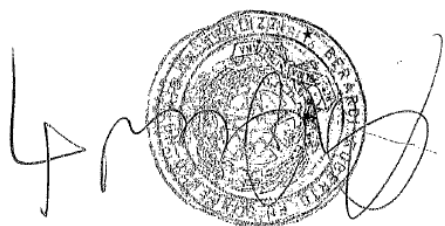
DISPOSIZIONE FINALE =====

Articolo 41 - Regolamenti =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e,
soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i
soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, i rapporti mutualistici e le
modalità di contribuzione allo scopo mutualistico, l'Organo
amministrativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli
successivamente all'approvazione dei soci ai sensi di legge.
=====

Luigi Leporella





Allagato 'B' all'atto
n° 44312 di repertorio
n° 23389 di raccolta

Luigi Fagnola

MODELLO E MARCA	NUMERO DI TELAI	TARGA	POTENZA FISCALE (KW)
RENAULT KANGOO S A FCDRAF	VFFCOAAE17099211	AX27JLC	43
MERCEDES SPRINTER - DAIMLERCHRYSLER AG MB C CF 2A22D2B/29	WD98036718283515	RY254SP	80
FIAT MULTIPLA 186AMC1A 08G	ZFA1860000270012	DA916CF	76
OPEL VIVARO AG X83 CC11 7A07AA016AA9	WOLJ7ACA65628501	DC981YE	74
FORD TRANSIT FNCG H9F9 FCA 350L DC CAB	WFOKXTTFT7M40469	DR623RL	103
RENAULT TRAFIC JLBIBH	VFLJLBIBHEV308830	DS994EF	107
OPEL VIVARO GMBH X83 CH11 7A44AH016AA9	WOLJ7AHAGAN601451	ES548CG	84
FIAT DORLO' 263ANF18 04B	ZFA26300009019459	EC944VF	99
OPEL VIVARO X83 CH11 7A44AH016AA9	WOLJ7AHA8V611656	EH904KZ	84
OPEL VIVARO X83 FH11 NB8AAV056AG9	WOLJ7BHSBV627884	ES07GI	84
IVECO 35/74	ZCFC35A3705857183	EL271BV	103
OPEL VIVARO ADAM GMBH X83 CH11 7A44AH016AA9	WOLJ7AHAS7V601103	EN340BX	84
CITROEN JUMPER Y 6TMRB 9F	V77BTNRB12385654	EP086SX	96
FIAT DUCATO 2500RMRB 75	ZFA25000002442834	ES188MW	85
FIAT DORLO' 263 AXG18 05B	ZFA26300006113119	ET272CO	88
LANCIA YPSILON 312 PYA1A YON	ZLA31200005179868	EW855TY	51
FIAT PANDA 312 PYA1A PON	ZFA31200003483592	EZ180VJ	51
RENAULT TRAFIC JLB9M MH1000600A00	VFLJL000655165555	FB342XC	92
FIAT DUCATO 250 44MPA GS9	ZFA2500000249760	FD728DE	110
FIAT DUCATO 250 44MPA GS9	ZFA25000002865390	FE571KJ	110
FIAT TALENTO FIL AR9M MG100060000	ZFAE100765000350	FF921BE	107
FIAT DUCATO 250 44MPA GEM	ZFA25000002431100	FL300SN	110
FORD TRANSIT CUSTOM FAC TMR5TEBX E9W/CZC8SAUD	WFO1XTGTG1HR08006	FK343PW	96
RENAULT TRAFIC JLB9M MH1000642A00	VFLJL00055551293	FK535HE	92
MINI COOPER D CLUBMAN FMYX51 DAV50000	WMWYKS1070NG0811	FT969BH	110
FIAT TALENTO FIL AM9R MINGTAA110C3	ZFAE1000K5115834	FZ617HV	88
OPEL VIVARO X83 FH11 NB8AAV056AG9	WOLJ7AHASBV631111	5T3066J	84

COOP.SOCIALI - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL
DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART.22 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMET-
TE AD USO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Esente da imposta di bollo in modo assoluto (D.P.R.
26/10/1972 N.642 - Allegato B - Tabella - Art.27-bis)

Ter-
lizzi, 26 marzo duemilaventicinque